

COMUNE DI RAVENNA

Regolamento dell'Istituzione
MUSEO D'ARTE DELLA CITTA'



Sommario

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 (*Denominazione – Natura giuridica dell’Istituzione*)
- Articolo 2 (*Finalità*)
- Articolo 3 (*Compiti*)
- Articolo 4 (*Principi di gestione*)
- Articolo 5 (*Capacità negoziale*)
- Articolo 6 (*Servizi e programmi*)

TITOLO II

ORGANI

CAPO I - Organi

- Articolo 7 (*Organi dell’Istituzione*)

CAPO II – Consiglio di Amministrazione

- Articolo 8 (*Composizione e nomina*)
- Articolo 9 (*Decadenza e dimissioni*)
- Articolo 10 (*Poteri de Consiglio di Amministrazione*)
- Articolo 11 (*Convocazione del Consiglio d’Amministrazione*)
- Articolo 12 (*Sedute*)
- Articolo 13 (*Poteri sostitutivi*)

CAPO III - Il Presidente

- Articolo 14 (*Nomina e attribuzioni*)
- Articolo 15 (*Indennità di carica*)

CAPO IV – Il Direttore

- Articolo 16 (*Nomina e competenze*)
- Articolo 17 (*Sostituzione*)
- Articolo 18 (*Rimozione*)

TITOLO III

RELAZIONI CON IL COMUNE

- Articolo 19 (*Funzioni d’indirizzo e controllo*)

TITOLO IV

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- Articolo 20 (*Personale dell’Istituzione*)
- Articolo 21 (*Dirigenza e Quadri*)
- Articolo 22 (*Disciplina del rapporto di lavoro*)
- Articolo 23 (*Reclutamento*)
- Articolo 24 (*Relazioni sindacali*)

TITOLO V

STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE

Articolo 25 (*Struttura dell'Istituzione*)

Articolo 26 (*Obiettivi e standard di servizio*)

Articolo 27 (*Servizi al pubblico*)

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 28 (*Autonomia contabile*)

Articolo 29 (*Beni e mezzi a disposizione*)

Articolo 30 (*Bilancio di gestione*)

Articolo 31 (*Finanziamento comunale*)

Articolo 32 (*Servizio di Tesoreria*)

Articolo 33 (*Fondi di anticipazione per spese in contanti*)

Articolo 34 (*Funzioni di controllo*)

Articolo 35 (*Conto consuntivo*)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 (*Convenzioni e contratti*)

Articolo 37 (*Personale e mezzi*)

Articolo 38 (*Strutture*)

Articolo 39 (*Regolamenti*)

Articolo 40 (*Scioglimento*)

Articolo 41 (*Norme di rinvio*)

Articolo 42 (*Norma transitoria*)

Regolamento della ISTITUZIONE MUSEO D'ARTE DELLA CITTA'

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Denominazione – Natura giuridica dell'Istituzione)

1. E' costituita l'Istituzione del Museo d'arte della città di Ravenna (di seguito chiamata Istituzione) ai sensi degli artt. 113 e 114 del DL. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32 dello Statuto del Comune di Ravenna.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione del Museo d'arte della città e dei servizi connessi.
3. L'Istituzione ha sede in Ravenna, nel Complesso Museale Loggetta Lombardesca, in via di Roma n. 13.

Articolo 2

(Finalità)

1. L'Istituzione è un servizio museale pubblico che garantisce a tutti l'accesso alla cultura artistica, promuovendo la conoscenza dell'arte antica, moderna e contemporanea e la tutela e l'esposizione museale del patrimonio artistico ricevuto in dotazione dal Comune, nonché ricevuto in affidamento da terzi.
2. L'Istituzione è il servizio che documenta e valorizza il mosaico come espressione artistica che identifica Ravenna nella storia dell'arte.

Articolo 3

(Compiti)

1. Sono i compiti dell'Istituzione:
 - a) programmare e coordinare le attività museali ed espositive del Museo d'arte della città, gestendo strutture e servizi nel rispetto delle finalità di cui al precedente articolo, nel quadro della legislazione regionale e nazionale e delle direttive europee di settore;
 - b) tutelare e valorizzare il patrimonio artistico del Museo, curandone anche l'arricchimento nelle aree tematiche e tipologiche che ne contraddistinguono storicamente il profilo culturale e artistico;
 - c) organizzare eventi espositivi temporanei al fine di documentare le espressioni della cultura artistica nazionale ed internazionale, prestando una specifica attenzione a quella del territorio;

- d) promuovere e realizzare, anche in concorso con l'Università e altri enti pubblici e privati, attività didattiche di laboratorio, attività espositive, studi, ricerche e sperimentazioni nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2;
- e) promuovere e realizzare l'attività di documentazione sul mosaico, anche attraverso la partecipazione dei soggetti e degli enti pubblici e privati che hanno concorso alla progettazione del Centro Internazionale di documentazione sulla tecnica musiva.

Articolo 4 *(Principi di gestione)*

1. L'Istituzione gode di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Ravenna e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio, ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto del Comune.
2. In particolare, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, è assicurata all'Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse personali, reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidatele.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituzione dispone:
 - a) di un trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio comunale;
 - b) di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività;
 - c) di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi (sia pubblici sia privati) per lo svolgimento delle attività ivi compresi i contributi statali, regionali e provinciali. Tali entrate sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.
4. L'Istituzione è abilitata, sulla base degli accordi che potranno intervenire con enti pubblici e privati, tramite apposite convenzioni idonee a regolarne le specifiche modalità operative, ad assumere la gestione di funzioni attinenti ai servizi museali di altri enti.
5. Sulla base di specifici accordi con le singole Circoscrizioni o con altre Aree del Comune di Ravenna, determinando in via preventiva anche i rispettivi oneri finanziari, l'Istituzione è altresì abilitata a svolgere od ospitare attività culturali integrative o aggiuntive, rispetto all'ordinario servizio museale.

Articolo 5
(Capacità negoziale)

1. L'Istituzione ha la capacità di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti che le sono stati affidati, il nome per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nonché di altri enti eventualmente accordatisi in tal senso.
2. In particolare l'Istituzione, in ottemperanza agli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali, ognuno per quanto di propria competenza, nel rispetto della disciplina dettata dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali per quanto non previsto dal presente regolamento o non in contrasto con esso, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere, nonché di accettare doni di oggetti artistici e di altre risorse strumentali.

Articolo 6
(Servizi e programmi)

L'Istituzione organizza la gestione dei servizi che le sono affidati, nel rispetto dello Statuto del Comune, in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, in base a quanto definito nel piano programma annuale, che specifica i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie a tal fine.

TITOLO II
ORGANI

Capo 1
Organi

Articolo 7
(Organi della Istituzione)

1. Sono organi dell'Istituzione
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.

Capo II Consiglio di Amministrazione

Articolo 8 *(Composizione e nomina)*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco, in ottemperanza agli indirizzi emanati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti presso istituzioni museali, culturali scolastiche, per meriti riconosciuti nel campo della cultura, per funzioni ricoperte presso aziende pubbliche e private.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa
3. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi consiglieri, che restano in carica sino alla conclusione del suo mandato.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza, a carico dell'Istituzione, la cui misura è stabilita dal Consiglio comunale all'atto della loro nomina, comunque non superiore a quella percepita dal consigliere comunale.
5. I membri del Consiglio d'Amministrazione hanno diritto, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per i membri del Consiglio comunale, al rimborso delle spese sostenute per missioni deliberate dallo stesso Consiglio d'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti dell'Istituzione; in tal caso le spese sono a carico del bilancio dell'Istituzione. Nel caso di missioni richieste dal Sindaco, le spese sono a carico del bilancio comunale.
6. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima, il Sindaco scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione ovvero revoca i singoli membri, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Articolo 9 *(Decadenza e dimissioni)*

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione accerta i presupposti della decadenza nella seduta immediatamente successiva ed il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco, al fine della presa di atto e della conseguente sostituzione.
3. Nel caso di dimissioni di talun membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco al fine della presa d'atto e della conseguente sostituzione.

Articolo 10
(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) formulare, su proposta del Direttore, gli indirizzi generali della politica culturale e museale dell'Istituzione sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale;
 - b) deliberare il programma delle attività, il bilancio di gestione annuale e pluriennale e la Relativa Relazione previsionale e programmatica, le variazioni al bilancio di gestione, il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
 - c) deliberare annualmente, sulla base del bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione determinandone gli obiettivi ed affidandone la realizzazione al Direttore unitamente alle dotazioni necessarie;
 - d) proporre al Comune il Regolamento Interno per la Gestione dei Servizi e degli Uffici e la Carta dei Servizi;
 - e) autorizzare il Direttore ad accettare donazioni di beni mobili ed a conseguire legati;
 - f) deliberare la eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili;
 - g) proporre al Comune la Dotazione Organica necessaria per il funzionamento dell'Istituzione;
 - h) proporre al Comune i canoni di concessione degli spazi ad uso pubblico e le tariffe per i servizi;
2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle che richiedono, ai sensi di legge, l'approvazione del competente organo comunale.

Articolo 11
(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su avviso formale del Presidente o di chi lo sostituisce. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Ogni componente il Consiglio di Amministrazione e il Direttore possono proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del Consiglio stesso. In caso di inerzia, grave e perdurante, su segnalazione del Direttore, vi provvede l'organo competente.

Articolo 12

(Sedute)

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, dal Vice Presidente. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo.
3. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di Segretario.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente designato dal Direttore.
5. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro, invece, che si astengono da prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità della seduta.
6. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e dallo Statuto del Comune per il Sindaco e per gli Assessori comunali. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Il comma precedente si applica anche al Direttore e a colui che svolge le funzioni di segretario che viene sostituito nella funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'albo dell'Istituzione e trasmesse al Comune, anche al fine di consentirne l'accesso da parte dei consiglieri comunali.

Articolo 13

(Poteri sostitutivi)

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluno degli obblighi previsti dallo Statuto del Comune ovvero, anche su segnalazione del Direttore, non provveda ad emanare atti a contenuto patrimoniale con efficacia obbligatoria nei confronti di soggetti terzi, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, l'organo competente del Comune assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti e alla loro approvazione.

2. Ove si debbano esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Sindaco può sospendere dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione indicate all'articolo 8. In attesa della definizione del suddetto procedimento, il Sindaco può nominare un proprio fiduciario per l'espletamento delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione che debbano essere esercitate con urgenza. Di tale nomina, e delle ragioni che la impongono, dà tempestiva comunicazione al Consiglio comunale.

Capo III Il Presidente

Articolo 14 *(Nomina e attribuzioni)*

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco. Può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione e sovrintende al corretto funzionamento dei servizi, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di indifferibilità, necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

Articolo 15 *(Indennità di carica)*

Al Presidente dell'Istituzione è corrisposta una indennità di carica in misura pari al 30% di quella attribuita al Sindaco, con esclusione dell'eventuale raddoppio spettante al Sindaco in forza di legge.

Capo IV

Il Direttore

Articolo 16

(Nomina e competenze)

1. Il Direttore è nominato dal Sindaco tra i dirigenti di ruolo del Comune di Ravenna, in possesso di qualificata e provata esperienza tecnica e gestionale nel settore culturale, con particolare riguardo al campo dell'organizzazione e gestione dei servizi museali.
2. Il Direttore può essere anche assunto a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente con contratto di diritto privato. E' individuato dal Sindaco fra dipendenti del Comune di Ravenna o soggetti esterni, in possesso di qualificata conoscenza nel settore della storia dell'arte, di provata competenza nel campo museografico ed espositivo, di esperienza organizzativa e gestionale nel settore dei beni culturali, nonché delle attitudini connesse al ruolo. Se la persona individuata è dipendente del Comune la stessa può essere, richiesta, collocata in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico di Direttore. Il Contratto a termine non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e alla scadenza del termine il rapporto con l'Istituzione può essere riconfermato. Si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni in materia di responsabilità e d'incompatibilità spettanti alla dirigenza del Comune di Ravenna.
3. Il Direttore, sui spetta la rappresentanza legale dell'Istituzione. Sovrintende al processo di pianificazione dei servizi e delle attività, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore ha la responsabilità generale della gestione museale, culturale, finanziaria e amministrativa dell'Istituzione.
5. Al Direttore competono le funzioni attribuite alla dirigenza dalle leggi e dallo Statuto del Comune e del presente Regolamento. In particolare:
 - a) predisporre la proposta di piano programma annuale ed elabora gli indirizzi generali della Istituzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale;
 - b) propone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - c) esegue le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo i casi in cui la loro esecuzione sia riservata al Presidente, curando il regolare funzionamento delle distinte e complesse tipologie di servizi e interventi afferenti all'Istituzione;
 - d) cura la corretta gestione amministrativa dell'Istituzione e vigila sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;
 - e) dirige il personale dell'Istituzione, assegnandolo a specifici compiti e adottando altresì provvedimenti di mobilità interna, concedendo autorizzazioni, permessi, congedi, aspettative, irrogando le sanzioni disciplinari di competenza;
 - f) individua i bisogni formativi del personale da segnalare ai competenti servizi comunali, predisponendo specifici corsi di professionalizzazione qualora questi non vengano recepiti dai piani predisposti dal Comune;

g) predisporre, d'intesa con il Presidente, gli atti per le deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

pag. 9

Articolo 17
(Sostituzione)

1. In caso di assenza o impedimento fino a sessanta giorni, il Direttore viene sostituito da un Dirigente o da un Quadro dell'Istituzione appositamente delegato.
2. Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata superiore ai due mesi, sentito il Presidente, il Sindaco affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro dirigente comunale dotato di idonea qualificazione professionale.

Articolo 18
(Rimozione)

Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore, anche su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, provvede il Sindaco nelle forme previste dallo Statuto Comunale e dalle leggi vigenti.

TITOLO III
RELAZIONI CON IL COMUNE

Articolo 19
(Funzioni di indirizzo e controllo)

1. Entro il 15 giugno di ogni anno, è iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale l'Istituzione delle attività dell'Istituzione. In tale seduta, avvalendosi del Direttore, il Presidente del consiglio di Amministrazione dell'Istituzione illustra al Consiglio comunale l'andamento dell'attività già svolta, ivi compresa una sintetica disamina dei dati afferenti alla corrente gestione finanziaria, nonché le linee propositive di quella concernente l'anno successivo;
2. Nella seduta di cui al comma precedente, il Consiglio comunale approva le linee d'indirizzo, al fine di consentire agli organi dell'Istituzione di predisporre la proposta di piano programma di attività dell'anno successivo.
3. Al momento dell'approvazione del piano programma, la Giunta comunale ne verifica la rispondenza agli indirizzi indicati dal Consiglio comunale.
4. Gli organi dell'Istituzione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli organi comunali l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione.

TITOLO IV
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Articolo 20
(Personale dell'Istituzione)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituzione utilizza:
 - a) Personale comunale appositamente assegnato dal Comune all'Istituzione, appartenente ai profili professionali specifici, previsti per i servizi museali e culturali dagli accordi contrattuali vigenti, e agli altri profili necessari al funzionamento dell'Istituzione. Le spese del personale assegnato fanno carico al Bilancio del Comune;
 - b) personale con incarico a termine o a tempo determinato assunto direttamente dall'Istituzione per esigenze straordinarie, per lo svolgimento di progetti specifici a termine, per attività stagionali, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, ovvero per lo svolgimento di mansioni non attribuibili al personale presente in organico. Le spese del personale assunto con incarico a tempo determinato fanno carico al Bilancio dell'Istituzione;
 - c) personale di ditte private, alle quali vengono affidate, tramite gare, la gestione di specifici servizi;
 - d) personale distaccato da altri Enti;
 - e) personale volontario, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, proporre al Comune la Dotazione Organica da assegnare all'Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma e con le risorse disponibili a tal fine in bilancio. Nel determinare il proprio contributo annuo all'Istituzione, il Comune terrà debito conto dell'eventuale differenza fra il personale previsto per l'attuazione del piano programma e quello assegnato dal Comune stesso presso l'Istituzione.
3. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, fissare le modalità e le forme di utilizzazione, pure mediante apposite convenzioni, di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché quelle di singoli gruppi o persone.
4. Spetta al Direttore, in relazione agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione sui servizi da prestarsi, determinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico dell'Istituzione, nel quadro della vigente regolamentazione contrattuale degli Enti locali e aziendali del Comune di Ravenna.

Articolo 21
(Dirigenza e quadri)

1. I dirigenti e i quadri responsabili delle unità intermedie o comunque del raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle strutture dell'Istituzione e alla gestione delle sue risorse economiche e umane, vengono nominati dal Sindaco, su proposta del Direttore dell'Istituzione, sentito il Consiglio di Amministrazione. Essi devono essere in possesso di adeguata qualificazione e provata esperienza tecnica nell'ambito delle professionalità richieste per il funzionamento dei diversi servizi dell'Istituzione, con particolare riguardo al campo dell'organizzazione e gestione dei servizi museali e culturali.
2. Spettano ai dirigenti e ai quadri dell'Istituzione, nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilità e i poteri inerenti alla gestione amministrativa; ai soli dirigenti spetta anche la responsabilità della gestione finanziaria.
3. A dirigenti e quadri dell'Istituzione possono essere affidati incarichi di studio e ricerca, o altre funzioni, anche di carattere ispettivo, inerenti la loro specifica professionalità.
4. Per tutto quanto non sia previsto dal presente Regolamento, ad essi si applica la normativa vigente per i dirigenti e i quadri del Comune di Ravenna.

Articolo 22
(Disciplina del rapporto di lavoro)

1. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale dell'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune; per il personale assunto con contratto di diritto privato, la disciplina del rapporto di lavoro e il trattamento economico saranno stabiliti nell'apposito contratto.
2. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore, anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, compete al Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.
3. La valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti e dai quadri, anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, viene effettuata secondo i criteri e le procedure previste per i dirigenti e i quadri del Comune.
4. L'attribuzione degli incentivi di produttività previsti dall'ordinamento per il personale compete al Direttore, il quale potrà tenere conto, nella determinazione, anche dei benefici derivanti all'Istituzione dai proventi delle attività e dalle elargizioni di contributi conseguite; i criteri per la corresponsione dell'incentivazione monetaria sono stabiliti nell'ambito della contrattazione sindacale inerente alla produttività del personale comunale.
5. Per quanto non esplicitamente previsto in materia di personale nel presente regolamento, si applicano i vigenti accordi contrattuali nazionali e aziendali.

Articolo 23
(*Reclutamento*)

1. Il Comune, una volta approvata dagli organi competenti la Dotazione la Direzione Organica proposta dal Consiglio di Amministrazione, provvede direttamente al reclutamento del personale, **secondo le regole del proprio ordinamento. Può anche assegnare all'Istituzione personale proveniente dai ruoli comunali, previa qualificazione e addestramento del personale assegnato;**
2. L'Istituzione, tramite le forme di assunzione previste dalla normativa vigente, provvede direttamente ad assumere il personale con incarico a termine o a tempo determinato.

Articolo 24
(*Relazioni sindacali*)

L'Istituzione garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle responsabilità, con l'obiettivo di perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale nella logica di incrementare e mantenere elevata l'efficacia dei servizi erogati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza secondo i modelli contrattuali nazionali e del Comune. Per tematiche specifiche inerenti l'Istituzione, le relazioni sindacali sono tenute dal Presidente o suo delegato e dal Direttore dell'Istituzione.

Per tematiche a valenza generale le relazioni sindacali sono tenute dalla delegazione trattante di parte pubblica del Comune all'interno della trattativa sindacale per i dipendenti comunali.

Gli organismi di rappresentanza sindacale sono quelli del Comune.

TITOLO V
STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE

Articolo 25
(*Struttura dell'Istituzione*)

L'Istituzione realizza le proprie finalità attraverso servizi e uffici di vario tipo e livello, collocati all'interno del Complesso della Loggetta Lombardersca, organizzati e coordinati tra loro, in grado di accogliere i cittadini e rispondere alle loro differenti esigenze informative e documentarie.

Articolo 26
(Obiettivi e standard di servizio)

1. L'Istituzione definisce e indirizza le proprie strutture operative, incrementa e valorizza le proprie raccolte sulla base di specifiche indagini sulle esigenze dell'utenza e organizza il materiale artistico e documentario secondo le norme della tecnica museografica e museale.
2. Gli obiettivi e gli standard di prestazione dei servizi, periodicamente aggiornati, in riferimento a quanto previsto dall'art. 10 del L.R. 24 marzo 2000, n. 18, sono posti a conoscenza degli utenti, che possono concorrere alla loro determinazione e al loro controllo mediante proposte e suggerimenti indirizzati alla Direzione dell'Istituzione.
3. Le strutture operative in cui si articola l'Istituzione si differenziano sulla base dell'utenza alla quale sono destinati e per la tipologia del materiale artistico che caratterizza le raccolte.
4. L'apertura di nuove strutture e la chiusura o l'accorpamento di strutture preesistenti vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base della Relazione previsionale e programmatica.

Articolo 27
(Servizi al pubblico)

1. Le strutture operative in cui si articola il servizio sono istituite e organizzate secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell'utenza.
2. I servizi al pubblico sono disciplinati dal Regolamento Interno dei Servizi e degli Uffici e dalla Carta dei servizi approvati dal Comune su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Istituzione provvede ad accertare periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio reso. A tal fine l'Istituzione può servirsi della collaborazione di Istituti e Dipartimenti universitari, di enti, di associazioni professionali o di utenti, di formazioni sociali o di altre organizzazioni di cittadini, di volontariato e non, nonché di singoli gruppi o persone.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 28
(Autonomia contabile)

1. L'Istituzione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello Statuto comunale, dispone di un'autonoma contabilità, alla quale sono imputate le sue entrate e uscite.
2. L'Istituzione svolge le attività finanziarie connesse alla gestione dei suoi compiti istituzionali, con l'eccezione di quelle relative:
 - a) alle spese per il personale ad essa assegnato dal Comune e per quello distaccato da altri enti;
 - b) alle spese per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - c) alle spese per la manutenzione straordinaria dei beni e degli immobili;
 - d) alle spese eventualmente riservate al Comune dalla delibera che la costituisce o dai provvedimenti che, di anno in anno, ne approvano il piano programma di attività.
3. La gestione finanziaria dell'Istituzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza.

Articolo 29
(Beni e mezzi a disposizione)

1. L'Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale che la Giunta, con appositi atti, le destina per l'esercizio delle sue attività o che siano stati da essa direttamente acquistati ovvero siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti, pubblici o privati.
2. L'Istituzione dispone degli altri mezzi indicati all'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Il Comune trasferisce all'Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza. In particolare, attraverso tali trasferimenti, il Comune provvede alla copertura degli oneri sociali da essa sopportati e ai quali non abbia fatto direttamente fronte con le spese di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo, nonché con il valore di sostituzione o il prezzo figurativo d'uso dei beni ad essa assegnati.

Articolo 30
(Bilancio di gestione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta comunale la proposta di Relazione previsionale e programmatica con l'annessa bozza di bilancio annuale e pluriennale dell'Istituzione.
2. Entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del bilancio comunale di previsione, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'istituzione dal medesimo bilancio, il Consiglio di Amministrazione presenta al Comune le eventuali modifiche alla Relazione previsionale e programmatica resesi opportune ed il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale Relazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendano opportune e le trasmette al Comune per le conseguenti determinazioni.
4. Il bilancio di gestione è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio fra entrate e uscite.

Articolo 31
(Finanziamento comunale)

1. Il contributo del Comune, previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento, viene erogato in due quote di pari importo entro il 31 gennaio ed entro il 15 luglio dell'anno a cui si riferisce.
2. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, viene erogata, entro la stessa data, la prima quota limitatamente al 50% dello stanziamento previsto per l'anno precedente, salvo conguaglio entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del bilancio Comunale.
3. Qualora motivate ragioni di difficoltà di cassa rendano onerosa l'erogazione dell'intero contributo, il Comune provvederà comunque, su richiesta del Direttore della Istituzione controfirmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'erogazione di quella quota parte necessaria ad affrontare le spese per il funzionamento dell'Istituzione. In caso di esercizio provvisorio, tale parte non potrà eccedere l'erogazione stabilita per l'anno precedente.

Articolo 32
(Servizio di Tesoreria)

Per il servizio di tesoreria e cassa, l'Istituzione si avvale dell'Istituto di credito tesoriere del Comune.

Articolo 33

(Fondi di anticipazione per spese in contanti)

1. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'istituzione di fondi di anticipazione per il funzionamento dei servizi dell'Istituzione e per le spese di rappresentanza, con le finalità e le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità comunale.
2. Costituiscono spese di rappresentanza quelle poste in essere dal Presidente o dal Direttore dell'Istituzione, per favorire l'attività dell'Istituzione nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, mediante contatti con persone ed organismi qualificati esterni all'Amministrazione comunale.
3. Di concerto fra l'Istituzione e il Settore Ragioneria del Comune di Ravenna verrà definita la formulazione migliore per consentire, in particolare, la partecipazione ad aste pubbliche per acquisti di antiquariato artistico e documentario, alla luce del vigente Regolamento di contabilità comunale.

Articolo 34

(Funzioni di controllo)

1. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 6, dello Statuto del Comune.
2. Il Direttore e gli uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione di istituto.

Articolo 35

(Conto consuntivo)

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, previo esame dell'apposita relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, presenta al Comune il conto consuntivo della gestione che si chiude il 31 dicembre dell'anno precedente, contenente anche la proposta di destinazione dell'eventuale avanzo di gestione elaborato dal Direttore entro il 31 marzo e accompagnamento da una propria relazione sull'attività svolta.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36
(Convenzioni e contratti)

Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro rapporto instaurato dal Comune con Enti pubblici e privati, riguardanti le convenzioni e i contratti afferenti all'Istituzione, che subentrerà nei rapporti in essere col preventivo assenso degli Enti contraenti.

Articolo 37
(Personale e mezzi)

Fino all'approvazione della Dotazione Organica dell'Istituzione, in via del tutto temporanea, l'Organico dell'Istituzione sarà costituito dal personale attualmente in forza al Servizio Istituzioni Museali. Le quote di spesa relative al personale attualmente in organico ma non assegnato all'Istituzione saranno conferite come dotazione finanziaria all'Istituzione.

Articolo 38
(Strutture)

Fanno parte dell'Istituzione le seguenti strutture

- Complesso Museale Loggetta Lombardesca
- S. Maria delle Croci

Articolo 39
(Regolamenti)

Fino all'approvazione da parte del Comune del Regolamento interno dei Servizi e degli Uffici e della Carta dei Servizi, restano in vigore gli attuali regolamenti, per quanto non previsto dal presente Regolamento o non in contrasto con esso.

